

CENNI SULLA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO ITALIANO

A cura del dott. Fulvio ROCCO

Consigliere di Stato e Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

per il Trentino Alto Adige – Südtirol, Sede di Trento.

1. Definizione dell'istituto e sua applicazione anche ai non cittadini italiani e alle persone giuridiche.

L'art. 24, terzo comma, della Costituzione italiana dispone che *“sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”*.

La disciplina del conseguente istituto del patrocinio a spese dello Stato per la giurisdizione civile, per quella penale, per quella tributaria e per quella amministrativa è contenuta in vari articoli del testo unico in materia di spese di giustizia, approvato con d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche.

A ben vedere, le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato contenute in tale testo normativo risultano, nel loro insieme, alquanto disorganiche e di non agevole coordinamento: esse, infatti, ancorchè disciplinanti l'istituto anche per quanto attiene al processo amministrativo, sono prevalentemente adatte nella loro formulazione letterale per la loro ben più agevole applicazione alla giurisdizione civile e a quella penale.

Per la giurisdizione amministrativa l'applicazione è quindi per una considerevole parte devoluta all'opera dell'interprete, invero ad oggi facilitata anche da un'ormai consolidata produzione di pareri emessi al riguardo da parte dell'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa e da conseguenti circolari diramate dal Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Nondimeno, a giudizio di chi scrive, proprio la perdurante complessità delle problematiche di adattamento della disciplina contenuta nel d.P.R. n. 115 del 2002 nel contesto della giurisdizione amministrativa consiglierebbe la formulazione di apposite disposizioni legislative espressamente disciplinanti l'applicazione dell'istituto presso gli organi della giustizia amministrativa, e ciò anche mediante l'eventuale inserimento di un'autonoma disciplina dell'istituto all'interno del *corpus* normativo approvato con d.lgs. 2 luglio 2020, n. 104 e successive modificazioni, recante il codice del processo amministrativo e le disposizioni regolamentari ad esso connesse.

Del resto, anche le stesse disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato presentemente contenute nel d.P.R. n. 115 del 2002 hanno ormai necessità di una complessiva riforma, mancando ad esempio ad oggi una loro estensione anche ai procedimenti di ADR (*Alternative dispute resolution*) disciplinati dal d.lgs. 6 agosto 2015, n. 130 che ha recepito la direttiva ADR per i consumatori 2013/11/UE, nonché alla negoziazione assistita di cui agli artt. 2 – 11 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla l. 10 novembre 2014, n. 162.

Nell'attesa dell'auspicato riordino normativo delle disposizioni riguardanti l'applicazione dell'istituto al processo amministrativo, chi scrive ha ritenuto opportuno raccogliere in via strettamente compilativa le disposizioni contenute al riguardo nel d.P.R. n. 115 del 2002, nonché i contenuti dei predetti pareri resi dall'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa e delle anzidette circolari del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa in un articolato meramente compilativo a

disposizione dell'utenza, approvato con proprio decreto n. 17 del 17 agosto 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino – Alto Adige - Südtirol, Sede di Trento.

Tale decreto è stato emesso a' sensi dell'art. 31, terzo comma, della l. 27 aprile 1986, n. 182, in forza del quale "i magistrati con funzioni direttive esercitano la vigilanza sugli uffici cui sono preposti", nonché a' sensi dell'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, recante disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa

Comunque sia, anche nel contesto della giurisdizione amministrativa, a' sensi dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 l'istituto del patrocinio a spese dello Stato assolve allo scopo di garantire nel processo amministrativo *"la difesa dei cittadini non abbienti e le cui ragioni risultino non manifestamente infondate"*.

Al fine dell'applicazione dell'istituto, a' sensi dell'art. 10, secondo comma, della Costituzione (*"La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali"*) e dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, nonché della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (che ha costantemente esteso a tutte le altre giurisdizioni l'istituto del patrocinio dei non abbienti di cui all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo del 1950, di per sé letteralmente limitato ai solo procedimenti penali, anche alle giurisdizioni extrapenali), è equiparato al cittadino italiano lo straniero anche se non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato italiano al momento in cui è sorto il rapporto controverso, nonché l'apolide; del resto, tale era l'evidente volontà dello stesso legislatore costituzionale italiano del 1948 allorquando - per l'appunto - ha letteralmente garantito la difesa in giudizio *"ai non abbienti"* in generale, senza distinzioni di sorta.

A' sensi dell'art. 76, comma 4-quater, come inserito dall'art. 16, comma 1, della l. 7 aprile 2017, n. 47 il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento innanzi al giudice amministrativo ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un proprio legale di fiducia anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale a' sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, avvalendosi pertanto dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento

A' sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, possono essere altresì ammessi a fruire del patrocinio a spese dello Stato gli enti e le associazioni, anche privi del riconoscimento della personalità giuridica di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi sede nel territorio dello Stato e che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.

2. Le condizioni soggettive per l'ammissione al patrocinio.

Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione presentata agli affetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, non superiore all'importo fissato con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanato a' sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

Attualmente per effetto del decreto del 23 luglio 2020 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 24* del 30 gennaio 2021 – Serie generale, le condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono rapportate ad un reddito annuo pari ad € 11.746,68.

A' sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002:

a) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si considerano anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

b) se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare agli effetti dell'ammissione al beneficio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente medesimo; si considera peraltro il solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Il requisito del reddito si applica anche agli enti e alle associazioni richiedenti il beneficio, intendendosi quale reddito degli stessi l'ammontare delle entrate nel competente esercizio finanziario al lordo delle eventuali imposte.

La non particolarmente elevata entità del limite di reddito attualmente assunto a presupposto per l'ottenimento del beneficio rende non particolarmente frequente l'applicazione dell'istituto nel plesso della giurisdizione amministrativa.

3. La Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria a spese dello Stato.

Uno dei tratti salienti di distinzione della disciplina dell'istituto rispetto a quella vigente a' sensi del d.P.R. n. 115 del 2002 per le giurisdizioni civile, penale e tributaria, è data dal fatto che a deliberare sull'ammissione del richiedente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato non è un'apposita Commissione costituita presso ciascun Ordine degli Avvocati, bensì un'apposita Commissione costituita presso ciascun organo della Giustizia Amministrativa, ossia presso ciascun Tribunale amministrativo regionale, nonché in secondo grado presso il Consiglio di Stato e presso il Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana.

A' sensi dell'art. 14, comma 1, delle Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche nel testo innovato per effetto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e dall' art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, lett. b), n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 è istituita presso ciascuno di tali organi giudiziari una Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi nominati dal Presidente del rispettivo organo giudiziario, il più anziano dei quali assume le funzioni di Presidente della Commissione, nonché da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati in cui ha sede l'organo giudiziario medesimo.

Per ciascun componente sono nominati uno o più membri supplenti.

Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un impiegato di segreteria, parimenti nominato dal Presidente dell'organo giudiziario.

Al Presidente e ai componenti della Commissione non spetta nessun compenso, né rimborso spese.

La Segreteria cura l'istruttoria delle domande e provvede agli adempimenti per la convocazione delle sedute della Commissione.

La documentazione è trasmessa per posta elettronica ai componenti la Commissione.

A' sensi dell'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, lett. b), n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 che modifica l'art. 14, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice del

processo amministrativo di cui all. 2 al d.P.R. 2 luglio 2010, n. 104, nonché secondo quanto disposto dalla circolare n. 6686 del 20 marzo 2020 del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa, le sedute della Commissione si svolgono in modalità telematica con collegamento da remoto per il tramite della segreteria del Tribunale. I verbali e i provvedimenti della Commissione sono sottoscritti con firma digitale del Presidente e del Segretario. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali; tutti i partecipanti alla seduta devono inoltre dare espressamente atto nel verbale di non aver riscontrato interruzioni nel corso del collegamento e di aver integralmente compreso le parole di tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Sono rigorosamente escluse le modalità di comunicazione asincrona, quale, ad esempio, lo scambio di *e-mail*.

4. La presentazione della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato

La domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, esente dall'imposta di bollo, deve essere indirizzata alla Commissione territorialmente competente, redatta in conformità al modello il cui fac-simile è ordinariamente disponibile presso i siti istituzionali di ciascun organo della Giustizia Amministrativa. Essa deve essere presentata personalmente dal richiedente ovvero dall'avvocato già da lui eventualmente prescelto anche mediante modalità telematica a' sensi dell'art. 37 bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

A' sensi dell'art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002 la domanda è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (allegazione in fotocopia di un documento di identità in corso di validità).

A pena di inammissibilità la domanda deve contenere, a' sensi dell'art. 79 e dell'art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) le enunciazioni in fatto ed in diritto, possibilmente documentate, utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione;
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del richiedente, a' sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto;
- e) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della domanda o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

Per i redditi prodotti all'estero, a' sensi dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda la domanda con una certificazione della propria competente autorità consolare che attesti la veridicità di quanto indicato nella domanda medesima. Se l'interessato è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in

stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare può anche essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda, a' sensi dell'art. 94, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal difensore o da un componente della famiglia del richiedente.

Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 9 – 10 giugno 2021 che ha dichiarato illegittimo *in parte qua* l'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (pronuncia, questa, peraltro già anticipata nella corrente prassi di tutti gli organi della Giustizia Amministrativa dalla circolare prot. 15951 del 31 luglio 2015 emanata dal Segretario Generale della Giustizia Amministrativa), in caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea può comunque presentare relativamente ai propri redditi prodotti all'estero una dichiarazione sostitutiva di certificazione.

Manca a tutt'oggi una specifica disciplina per le domande presentate dagli enti e le associazioni, anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi sede nel territorio dello Stato e che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività conomiche.

Il modulo per tali soggetti è comunque il medesimo predisposto per le persone fisiche.

Per consentire una più agevole definizione della domanda, ad esempio presso il Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige – Südtirol, Sede di Trento, si chiede a tali persone giuridiche di produrre a corredo della propria domanda copia del certificato di attribuzione del codice fiscale di cui al d.m. 28 dicembre 1987, n. 539, copia dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'art. 14 e ss. c.c. nonché, compatibilmente con la data della loro costituzione, copia degli ultimi tre bilanci consuntivi approvati dall'assemblea dei soci a' sensi dell'art. 20 c.c..

L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 e ss. c.c. devono comunque essere redatti, a' sensi dell'art. 148, comma 8, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nelle forme della scrittura privata autenticata o registrata.

A' sensi dell'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la Commissione ovvero l'organo giudiziale investito della controversia chiedono la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, il richiedente è tenuto a produrla a pena di inammissibilità della domanda medesima. Per la presentazione o integrazione, della documentazione richiesta può essere concesso all'interessato, a' sensi dell'art. 123 del d.P.R. n. 115 del 2002, un termine non superiore a due mesi. A' sensi dell'art. 94, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta, questa è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

5. L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

A' sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione, la Commissione , verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, allo stato degli atti e alla stregua della dichiarazione sostitutiva della certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere in giudizio non appaiono manifestamente infondate.

Copia dell'atto con il quale la Commissione accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile la domanda, è trasmessa all'interessato, nonché inserita a cura della Segreteria del T.R.G.A. nel Sistema

informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) all'interno del fascicolo digitale del ricorso presentato dall'interessato medesimo.

Se la Commissione respinge o dichiara inammissibile la domanda, questa può essere proposta al giudice in sede collegiale che, a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c) c.p.a. e dell'art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, decide sulla domanda medesima con decreto non impugnabile.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione ovvero dal giudice in sede collegiale ha effetto esclusivamente per il procedimento giudiziale indicato nella domanda presentata dall'interessato, ivi compresa la fase cautelare, e non si estende all'eventuale giudizio d'appello.

L'ammissione al beneficio disposta in primo grado dispiega peraltro effetto in caso di proposizione di appello cautelare a' sensi dell'art. 62 c.p.a.

6. La trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli atti relativi all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e il controllo della posizione fiscale del fruitore del beneficio.

A' sensi dell'art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002, copia dell'atto con il quale la Commissione o il giudice in sede collegiale accoglie la domanda di ammissione al patrocinio è trasmessa anche al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il quale, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni contenute nella domanda, verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito riferito dal richiedente, nonché la compatibilità dei dati da lui indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale del richiedente medesimo e dei conviventi.

Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di assunti del richiedente non veritieri, a' sensi del medesimo art. 127 l'Agenzia delle Entrate richiede la revoca dell'ammissione al patrocinio e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente.

L'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è verificata in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta della Commissione, del giudice, ovvero su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate, peraltro a' sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 115 del 2002 entro il perentorio di cinque anni dalla definizione del processo; in tal caso alla revoca del beneficio provvede con proprio decreto il giudice in sede collegiale.

7. La nomina del difensore e di consulenti tecnici

Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di propria fiducia ovvero scelto, a' sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 115 del 2002 come sostituito dall'art. 1 della l. 14 febbraio 2005, n. 25, tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli degli Ordini degli avvocati.

A' sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 115 del 2002, chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

8. La prenotazione e l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario.

A' sensi dell'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 37, comma 6, lett. z), nn. 1) e 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con l. 15 luglio 2011, n. 111, per effetto

dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune di queste sono prenotate a debito, nel mentre altre sono anticipate dall'Erario.

A tale riguardo sono spese prenotate a debito:

a) il contributo unificato nel processo amministrativo di cui all'art. 13, comma 6 bis e ss., del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e integrazioni, ossia il tributo che l'ordinamento italiano impone per la fruizione del servizio giudiziario;

b) l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;

c) i diritti di copia;

d) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del giudice.

Sono viceversa spese anticipate dall'Erario:

a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;

b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a consulenti tecnici di parte e ausiliari del giudice, nonché le spese sostenute per l'adempimento del loro incarico;

c) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

I diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 115 del 2002.

9. La revoca dell'ammissione al patrocinio asèese dello Stato.

A' sensi dell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il giudice provvede alla revoca del provvedimento di ammissione con decreto ovvero contestualmente alla sentenza che definisce il giudizio.

Con decreto ovvero con la sentenza che definisce il giudizio il giudice altresì revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dalla Commissione se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione, ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del giudice; in tutti gli altri casi essa ha efficacia retroattiva.

A' sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

10. La liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore.

L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal giudice nella stessa sentenza che definisce la causa, qualora il difensore abbia già depositato nel corso del procedimento la propria parcella nel fascicolo processuale telematico.

Se la parcella non è stata depositata agli atti del giudizio prima dell'introito della causa per la sua decisione, la liquidazione avviene successivamente a' sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 33, comma 1, lett. c) c.p.a., dopo il suo deposito da parte del difensore, mediante decreto collegiale emesso in camera di consiglio.

Per quanto attiene all'entità dell'importo complessivamente liquidato, va evidenziato che a' sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 1, comma 322, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 e dell'art. 130 del medesimo d.P.R. la liquidazione delle competenze del difensore avviene sulla base della tariffa professionale con riduzione a metà dei compensi nonché con riguardo alla necessità che questi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità e, comunque, tenendo preminentemente in considerazione la natura dell'impegno professionale adibito dal patrocinante in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

Va peraltro soggiunto che a' sensi della circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa prot. n. 3284 del 16 febbraio 2015, resta sempre ferma per il giudice la possibilità di liquidare l'onorario del difensore in misura equitativa.

Sempre a' sensi del predetto art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto diverso da quello in cui ha sede l'organo giudiziario non sono comunque dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.

A' sensi dell'art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto dall'art. 15, comma 1, del d.l.4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con l. 1 dicembre 2018, n. 132, se il ricorso, anche incidentale, è dichiarato inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso.

Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere a' sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese in proprio favore.

11. la liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario del giudice e del consulente

tecnico di parte.

Per la liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte parimenti provvede il giudice con le modalità previste per la liquidazione delle spese del difensore.

A' sensi dell'art. 83, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 3 della l. 24 febbraio 2005, n. 25, la liquidazione avviene secondo le norme contenute nel medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e integrazioni.

A' sensi dell'art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto dall'art. 15, comma 1, del d.l.4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con l. 1 dicembre 2018, n. 132 non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

12. Il divieto di percepire compensi o rimborsi diversi.

A' sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 15 del 2002 Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla disciplina dell'istituto.

13. L'opposizione al decreto di pagamento.

L'opposizione ai decreti di pagamento emessi in favore dei patrocinanti dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nonché a favore dei consulenti tecnici d'ufficio e di parte è disciplinata dall'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, che di per sé devolve la relativa decisione al Capo dell'Ufficio giudiziario, il quale si pronuncia al riguardo con decreto non impugnabile, previa audizione delle parti senza necessità di patrocinio.

L'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa, con parere del 17 marzo 2017, recentemente ribadito con ulteriore parere dell'11 febbraio 2021 ritiene che la decisione di tale ricorso debba essere devoluta al giudice collegiale in composizione diversa rispetto a quella del collegio che ha provveduto sulla liquidazione contestata e che l'opposizione debba essere proposta in pubblica udienza senza possibilità di autopatrocinio per i consulenti, fermo restando che l'opposizione stessa è decisa con decreto collegiale non impugnabile.

Chi scrive ha ritenuto di discostarsi da tale parere, non obbligatorio nel suo contenuto, avuto riguardo al ben possibile richiamo analogico degli istituti propri del processo civile di cui all'art. 39 c.p.a., non disgiunto dall'esigenza di non creare all'interno della giurisdizione amministrativa istituti processuali ingiustificatamente più faragginosi rispetto a quelli vigenti nella giurisdizione ordinaria.

Pertanto, a' sensi di quanto disposto dall'art. 13 del decreto del Presidente del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per il Trentino Alto Adige – Südtirol, Sede di Trento, l'opposizione in questione è proposta al giudice collegiale, in composizione diversa da quella che ha provveduto alla liquidazione; l'opposizione è trattata in camera di consiglio ed è decisa con decreto collegiale non impugnabile; in tale procedimento le parti possono stare in giudizio personalmente, come disposto dall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dall'art. 15, comma 3, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150.

14. L'ipotesi della compensazione delle spese.

Se il giudice definisce la causa con sentenza recante la compensazione integrale delle spese tra le parti, nell'ipotesi in cui alla parte ricorrente sia stato accordato il patrocinio a spese dello Stato la statuizione deve comunque considerare la soccombenza di lite con riguardo alla rifusione ovvero alla non ripetibilità del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 6 bis e ss., del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di spesa prenotata a debito a' sensi dell'art. 131 del d.P.R. 115 del 2002 e successive modifiche.

A' sensi della circolare del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa n. 18809 del 13 ottobre 2020, se è soccombente la parte che ha introdotto il giudizio e che usufruisce del patrocinio a spese dello Stato, la posta contabile relativa alla prenotazione a debito del contributo unificato deve essere annullata.

15. Corresponsione dell'imposta di registro e compensazione delle spese.

A' sensi dell'art. 132 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso di sentenza pronunciata con compensazione delle spese tra le parti, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

16. Le ipotesi di estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere.

A' sensi dell'art. 134, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora il giudice dichiara estinto il procedimento per una delle cause indicate nell'art. 35, comma 2, lett. a), b) e c) c.p.a., il ricorrente diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito di cui all'art.131 del d.lgs. n. 115 del 2002.

Qualora il giudice dichiara cessata la materia del contendere a' sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in ottemperanza alla circolare del Segretariato Generale della Giustizia amministrativa n. 18809 del 13 ottobre 2020, se ha partecipato al giudizio una parte che fruisce del patrocinio a spese dello Stato, la posta contabile relativa alla prenotazione a debito del contributo unificato deve essere annullata.

17. Il pagamento a favore dello Stato e il recupero delle spese.

A' sensi dell'art.133 del d.P.R. n. 115 del 2002, la sentenza che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Qualora lo Stato non recuperi quanto ad esso spettante, esso esercita il diritto di rivalsa a' sensi dell'art. 134, comm1 e 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.

A' sensi della circolare del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa n. 18809 del 13 ottobre 2020, per il recupero delle spese anticipate e prenotate a debito per effetto dell'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche, si applicano l'art. 211 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti delle amministrazioni pubbliche soccombenti non ammesse alla prenotazione a debito di cui all'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, provvedendo al conseguente recupero delle poste di debito, nel mentre per le amministrazioni pubbliche ammesse a tale regime si provvede all'annullamento delle poste medesime.

18. Le sanzioni.

A' sensi dell'art. 125 del d.P.R. n. 115 del 2002, chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Tali pene si applicano anche nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d), del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, ossia non adempie all'obbligo di comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione